

Regolamento del Parco regionale del Lago Trasimeno Osservazioni del Comune di Castiglione del Lago

Art. 2 Delimitazione del territorio del Parco

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il perimetro del territorio Parco è quello indicato dal Piano del Parco regionale del Lago Trasimeno, nella apposita cartografia **in scala 1:10.000**.

Il territorio del Parco è suddiviso in zone omogenee come disposto dall'art. 12 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i.:

- Zona B, classificata come "Riserva Generale Orientata";
- Zona C, classificata come "Area di Protezione";
- Zona D, classificata come "Area di Promozione Economica e Sociale".

2. Il perimetro esterno del territorio del Parco è segnalato da apposite tabelle. Per ogni ulteriore approfondimento **i confini e i limiti catastali** del Parco sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/ambiente/parchi-nazionali-e-regionali>

3. L'ingresso nel Parco deve essere segnalato da appositi cartelli a lato delle strade d'accesso e nei punti d'intersezione tra le stesse con il perimetro del Parco. I cartelli devono riportare il logo regionale del Sistema dei Parchi ed il nome del Parco.

(*Nota:

a) la cartografia è su una base in scala 1:25.000;

b) non esiste una perimetrazione con limiti catastali, che sarebbe opportuna)

Art. 3 Organi di gestione

1. Il Soggetto gestore del Parco è individuato nell'Unione dei Comuni del Trasimeno. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 marzo 1995 n. 9, il Soggetto gestore si avvale della Comunità del parco quale organo consultivo e propositivo.

Art. 4 Attività di gestione e controllo

1. Il Soggetto gestore esercita la funzione di controllo generale sull'attuazione del Piano del Parco e sul rispetto del presente Regolamento, avvalendosi di apposita struttura tecnica.
2. Le concessioni, autorizzazioni e nullaosta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relative ad interventi, impianti ed attività da effettuare all'interno dell'area del Parco, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i. l'Ente locale territoriale competente, prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al Piano del Parco ed al relativo Regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al Soggetto gestore. L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, deve acquisire il preventivo nullaosta del Soggetto gestore del Parco che è tenuto a rilasciarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
(*Nota, concessioni ed autorizzazioni non sono più termini normativamente in uso in materia di edilizia: si rende necessario l'adeguamento al testo unico sull'Edilizia di cui alla L.R. 1/2015)
4. Nei casi di evidente contrasto tra le autorizzazioni, le concessioni ed i nullaosta rilasciati dagli Enti territoriali competenti e le disposizioni del Piano del Parco e del presente Regolamento, il Soggetto gestore ha facoltà di chiedere l'annullamento alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i.

Articolo 5 Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

~~1. Al fine di assicurare la prevalenza del Piano del Parco, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, della L. 394/1991 nonché dall'art. 12, comma 9, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., gli strumenti di pianificazione urbanistica e quelli di pianificazione settoriale che interessano a qualsiasi livello il territorio del Parco, dovranno adeguarsi al Piano del Parco, 145.~~

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela paesaggistica, il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto.

~~2. Gli Enti la cui competenza amministrativa riguarda territori compresi nel Parco, dovranno adeguare i propri regolamenti e gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.~~

2. Il presente Regolamento concorre all'attuazione delle misure di conservazione previste per le aree della Natura 2000 presenti nel territorio del Parco. Il Soggetto gestore può predisporre specifici regolamenti di settore ad integrazione delle misure di conservazione già previste per le aree Natura 2000.

Articolo 10 Attività sportive e ricreative, manifestazioni ed eventi

1. Il Soggetto gestore dovrà redigere entro 60 giorni dalla data di **approvazione definitiva del Piano del Parco**, appositi regolamenti di dettaglio sulla disciplina relativa alle attività sportive, outdoor, ricreative e sull'organizzazione di manifestazioni ed eventi, che ne diversifichino gli adempimenti in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni.

~~2. I regolamenti, di cui al comma 1, andranno sottoposti ad apposita valutazione di Incidenza Ambientale e approvati dalla Regione Umbria.~~

Articolo 12 Introduzione di cani

1. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio. ~~che non deve superare la lunghezza di m. 1,5.~~ In tali aree deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto nell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

2. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di un solo cane da tartufo, regolarmente registrato all'anagrafe canina, purché portato da persona munita di regolare tesserino e condotto al guinzaglio che deve essere lungo non più di 6 metri. La condotta al guinzaglio non è obbligatoria esclusivamente per i cani da tartufo appartenenti alla razza Lagotto romagnolo certificati ENCI.

3. Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma precedenti:

- i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;

- i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;
 - i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta del Parco.
4. E' fatto assoluto divieto in tutto territorio del Parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.
5. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.

Articolo 13 Dragaggi

1. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva del Piano del Parco, dovrà attivare un tavolo tecnico, con i soggetti competenti per le attività di dragaggio, al fine di individuare le migliori e sostenibili soluzioni tecniche per l'esecuzione del dragaggio e per la gestione del materiale di risulta.
2. I risultati del tavolo tecnico dovranno essere utilizzati dal Soggetto gestore per la redazione di un apposito disciplinare tecnico per lo svolgimento dei dragaggi che andrà sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e che sarà approvato dalla Regione Umbria.
3. Nelle more di redazione dell'apposito disciplinare, i dragaggi delle aree di approdo (darsene, pontili etc.) sono pienamente eseguibili nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 16 Accessibilità pedonale

1. Nelle zone B e C del Parco gli escursionisti possono percorrere ~~esclusivamente~~ i sentieri individuati da apposita segnaletica ~~rispettando quanto disposto ai commi successivi, senza mai allontanarsi da essi.~~
2. Lungo i sentieri e nelle ~~immediate~~ vicinanze è vietato:
 - accendere fuochi, bivaccare, campeggiare e svolgere qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti;
 - apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente;
 - impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli;
 - danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro manufatto ad essa attinente.
3. Gli escursionisti sono tenuti ad usare prudenza e a seguire itinerari di difficoltà commisurata alle proprie capacità. (n.b. va corretta la numerazione del comma)
4. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal d.lgs. 285/1992 e s.m.i. e dal d.p.r. n.495/1992 e s.m.i.

5. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

6. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione al Parco **o alle forze dell'ordine**.

Articolo 18 Accesso con bicicletta e a cavallo

1. In tutto il territorio del Parco è consentito l'accesso con biciclette e a cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale, vicinale, **fatte salve differenti disposizioni adottate dalle competenti autorità territoriali**.

2. Relativamente alla rete dei sentieri è consentito nelle zone B, C e D del Parco l'accesso con bicicletta e a cavallo lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica.

3. Il Parco può limitare, anche temporaneamente, l'accesso ai sentieri valutate particolari specifiche esigenze di tutela ambientale nonché di sicurezza d'uso degli stessi.

4. Gli escursionisti che utilizzano biciclette o cavalli, sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura e ad una velocità, tali da non mettere in pericolo la sicurezza altrui.

Articolo 19 Circolazione con mezzi motorizzati

1. Nelle zone B del parco, nell'ambito della viabilità ordinaria, è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente previo nullaosta del Parco:

- ai proprietari di beni immobili o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi;
- ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati;
- per motivi di studio e ricerca scientifica.

2. Nelle zone C e D del Parco è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato:

- nelle zone C nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale);
- nelle zone D nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale, vicinale) e di quella rurale **e nelle aree urbane in genere**.
- **Nelle zone C e D, al di fuori della viabilità ordinaria, è fatta salva la circolazione e la sosta dei veicoli del proprietario, titolare di altri diritti reali o conduttore di beni immobili ivi sussistenti, nonché del gestore o dell'utilizzatore dei servizi relativi all'attività svolta nella specifica area interna al Parco.**

3. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, il Parco può limitare o impedire la circolazione dei mezzi motorizzati d'intesa con gli Enti competenti.
4. In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio **ad esclusione delle aree urbane in genere e comunque quelle classificate in zona D.**

Articolo 22 Esercizio del volo

1. E' vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri) mediante elicottero, velivoli ad elica, deltaplano, deltaplano a motore, parapendio di tutta la zona umida del Parco e per una fascia di 150 metri di distanza **dalla linea di costa del limite del sito della rete Natura 2000 IT5210070, compreso il decollo e l'atterraggio**, al fine di evitare il disturbo all'avifauna acquatica svernante o nidificante. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza. Sono esenti da tale prescrizioni tutti i mezzi deputati ~~al~~ **ad attività di protezione civile, soccorso, servizio antincendio, i velivoli di stato ed i velivoli preventivamente autorizzati dal Parco. Sono fatte salve le attività di volo presso l'esistente aviosuperficie "Trasimeno" di Castiglione del Lago all'interno dell'Aeroporto Eleuteri.**

1. Sul restante territorio del Parco il sorvolo a bassa quota è regolamentato dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo ma deve essere autorizzato dal Parco. **Sono fatte salve le attività di volo presso l'esistente aviosuperficie "Trasimeno" di Castiglione del Lago all'interno dell'Aeroporto Eleuteri.**

2. **Il divieto di cui al comma 1 non è applicato alle procedure di decollo ed atterraggio per l'approdo su idrosuperfici temporanee o permanenti autorizzate dagli Enti competenti e dal Parco.**

3. Il Soggetto gestore dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva del Piano del Parco, alla redazione di appositi regolamenti di dettaglio sulla disciplina del volo **sentiti i soggetti gestori dell'aviosuperficie e degli eventuali altri approdi di cui al comma 3, nonché i comuni interessati**

(*Nota, Si segnala che le indicazioni in merito al volo così come riportate nell'attuale versione del Piano del Parco porterebbero al rischio d'interruzione della funzionalità dell'aeroporto e la fine della tradizione del volo che dai suoi albori vede nel Trasimeno un punto di riferimento nazionale)

Titolo III - Conservazione biodiversità e tutela del paesaggio

Sezione I Gestione della flora e della fauna

Articolo 23 Flora protetta

Si ritiene necessaria l'introduzione di un comma che statuisca l'esclusione dal divieto stabilito e lo svincolo da qualsivoglia procedura autorizzativa degli interventi di manutenzione ordinaria (es. taglio dell'erba periodico, taglio

periodico per contenimento della vegetazione delle pertinenze civili e delle spiagge) e/o comunque aventi finalità protettive della fauna e/o di sicurezza ed incolumità di escursionisti, pedoni in genere, veicoli autorizzati.

Art. 28 Scavi e movimenti di terreno

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Parco.

2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno e adeguate opere di rinaturalizzazione.

3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

4. Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a individui arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore alla proiezione della chioma a terra ed in ogni caso:

- alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3,5 m;
- alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
- alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 2,5 m.

5. Il Parco potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

6. Le limitazioni di cui ai commi 4 e 5 sono derogabili per specifici progetti, previa autorizzazione del Parco.

Art. 33 Fasce di rispetto e fasce tampone

1. Le fasce di rispetto sono le aree situate lungo i corsi d'acqua presenti nel territorio del parco, aventi, fuori dai centri abitati, **così come individuati dall'Istat**, per ciascun lato una larghezza di m 100 misurati a partire dal piede dell'argine o, in mancanza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda. Qualora il confine demaniale, catastalmente definito, risulti più esteso dell'alveo le distanze di cui sopra si intendono calcolate dal confine demaniale catastale. Questa fascia di terreno è in continuità con il corpo idrico defluente ed è finalizzata a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale. Talvolta può essere occupata dalle acque di piena.

2. All'interno della fascia di rispetto sono vietate le seguenti attività:

- qualsiasi tipo di nuova edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde, di recupero ambientale che prevedano la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, **salvo specifica autorizzazione dell'ente gestore**;

- la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione delle acque, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico;
- i movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o sistemazione dei percorsi esistenti.

3. Ai sensi del presente regolamento le fasce tampone sono le aree situate lungo i corpi idrici che hanno una larghezza minima, per ciascun lato delle sponde, non inferiore a mt 10; in queste fasce è fatto divieto assoluto dell'utilizzo di concimi, fertilizzanti e ammendanti, nonché di prodotti fitosanitari.

Art. 35 Assetto idrogeologico e idraulico

1. Nella parte di territorio del Parco ricadente nel Piano per l'Assetto Idrogeologico P.A.I., nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni-PGRA, nel Piano di bacino del Fiume Tevere – Il Stralcio funzionale per il lago Trasimeno-PS2 vigenti, si applicano le norme di attuazione e le misure di salvaguardia contenute nei suddetti Piani.

2. Il Parco rilascia il nullaosta preventivo per la realizzazione di interventi relativi alla attuazione dei progetti ammessi dai Piani di cui al precedente comma, individuando eventuali limitazioni e prescrizioni che assicurano la coerenza con le finalità e le previsioni del Piano del Parco e del presente Regolamento.

Sezione IV Gestione delle trasformazioni

Art. 42 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche del Parco e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati sono interventi consentiti in conformità ~~a quanto delle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone omogenee del parco alla disciplina urbanistica vigente nei singoli comuni.~~

2. Nelle aree boscate, come definite ai sensi della vigente normativa regionale di settore, ricomprese nelle zone B, C e D del parco è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone B del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, e c, della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone C e D del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, c e d, limitatamente alla ristrutturazione interna della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti.

3. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.

4. Le attività di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, quando consentite, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio del Parco e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel territorio del parco, secondo la specifica normativa dei PRG comunali e dei relativi Regolamenti edilizi nonché secondo quanto prescritto dalle autorizzazioni di legge sui beni culturali e sui beni paesaggistici, ove dovute.

Articolo 47 - Pesca.

1. Nelle zone B e per una fascia prospiciente la stessa di 200 metri, **nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre compresi**, è vietata la pesca professionale.

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 56 Modifiche al Regolamento del Parco

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 8, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Parco o su proposta di uno dei Comuni interessati, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione e **deve** essere sottoposto ad esame di aggiornamento almeno ogni tre anni.
2. Ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., il presente regolamento e le relative modifiche sono adottate con le stesse procedure del Piano del Parco ed approvate in via definitiva dalla Giunta regionale entro il termine di 60 gg. dal ricevimento.
3. **Il Soggetto gestore può predisporre disciplinari di approfondimento su aspetti specifici che devono essere sottoposti ad approvazione sia da parte della Comunità del Parco che dalla Giunta regionale.**